COPIA

COMUNE DI PIANSANO
(Provincia di Viterbo)

Settore Amministrativo

Determinazione n. 157 del 23/06/2020

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

Il Responsabile del Settore
F.to Di Virginio Andrea

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aurelio Renzi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **09/07/2020** al **24/07/2020** al n. **537** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile del Servizio
F.to Di Virginio Andrea

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Responsabile del Servizio
Di Virginio Andrea

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, ed in particolare nell'anno 2020 sono state stanziate le risorse necessarie per la contrattazione decentrata;

Visto il decreto sindacale n 3 del 07/06/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore Amministrativo;

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono tradizionalmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 B. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- in data 21.05.2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, che ha profondamente modificato la disciplina relativa alla gestione del fondo per le risorse decentrate;

Richiamato, in particolare, l'art. 67 del CCNL 2016/2018 che introduce nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che :

- " *A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL 221.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 221.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non*

siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi." (1°comma);

- "*L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:*

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;" (2° comma);

- " *La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017.*"(7°comma).

Considerato che l'art. 71 del CCNL in parola prevede che "*La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni*";

Vista la deliberazione n. 19/2018, con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie, precisa che gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

Evidenziato, inoltre, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che in relazione all'annualità 2020 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:
- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015; (solo dal 2019 e successivi)
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2018;

Ritenuto, pertanto, che l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2018, al netto di quello destinato nello stesso anno alle alte professionalità e che configura pertanto il " la base di partenza del fondo risorse decentrate" per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 67, comma 1 del nuovo CCNL 21.05.2018 sia pari ad €. 32.622,75;

Preso atto che il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018 prevede che il fondo risorse decentrate come sopra determinato possa essere alimentato con importi variabili di anno in anno (art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018), decisione questa rimessa alla Giunta Comunale;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/06/2020:
- è stato autorizzato ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCNL 21 maggio 2018, l'integrazione della componente variabile di cui all'art. 67, comma 3, per un importo massimo corrispondente all'1,2%, su base annua, del monte salari, dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, e pari ad €. 2.722,00;
- ai sensi dell'art 67, comma 3, lett i) una somma pari a euro 3.000,00 per raggiungimento degli obiettivi anche di miglioramento dell'ente;

Vista la deliberazione n. 6/SEZAUT/2018 del 10.04.2018, con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie enuncia il seguente principio di diritto: "*Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*";
Atteso che gli incentivi alla progettazione ex L. 136/2006 relativi a progetti appaltati prima della vigenza del D. Lgs 50/2016 sono pari a euro 7.000,00;
Ritenuto, quindi, opportuno inserire i suddetti importi tra le voci variabili non soggette al limite;
Rilevato pertanto, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il verbale n. 45 del 23/06/2020 (agli atti) nel quale il Revisore dei Conti esprime parere favorevole alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2020;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017:

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI 2020
F00B - Art. 67 C 1 del CCNL 16 - 18 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2017	32.622,00
F10Y - ART 67 C1 L A CCNL 16 - 18 INCREM 83,20 EURO DAL 31/12/2018 (Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 - risorse non soggette al limite).	832,00
F00Z - ART 67 C 2 L B CCNL 16 - 18 RIDET PER INCREMENTO STIPENDIALE CCNL (risorse non soggette al limite). PEO.	1.108,00
F00C - ART 67 C 2 L C CCNL 16 - 18 RIA E ASS AD PERSONALE CESSATO (importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente). SILVESTRI RITA CESSATA 30/09/2018	690,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) risorse riass. ai sensi dell'art. 2, comma 3 dlgs, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	
Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	
SOMMA RISORSE STABILI	35.252,00
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	33.312,00
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**IMPORTI 20**
Art. 67 del CCNL 16 - 18 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuaz. dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di spons. – convenzioni – contr. utenza già esistenti).	
F00T - art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 16-18 RECUPERO EVASIONE ICI (Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997, sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996).	400,00
F00U - art. 67 c. 3 lett. d) del CCNL 16-18 RIA (3MESI DI MARTINELLI FERNANDO CHE CESSA IL 30/09/2020).	190,00
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese notificazione atti dell'amm. F. (messi notificatori).	
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	
F01J - art. 67 c. 3 lett. h) del CCNL del 16-18 In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	2.722,00
F01K - art. 67 c. 3 lett. i) del CCNL del 16-18 RISORSE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE ANCHE MANTENIMENTO.	3.000,00
Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	6.312,00
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
F00N - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Inc. funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	7.000,00
F00S - ART 70-TER CCNL 16 - 18 CONTR ISTAT E ENTI PUBBLICI AUTORIZZ	529,00
F10L - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi RECUPERO EVASIONE IMU TARI	3.700,00
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	11.229,00
RIEPILOGO	
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	33.312,00
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	1.940,00
TOTALE RISORSE STABILI	**35.252,00**
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	6.312,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	11.229,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	**17.541,00**
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	***52.793,00***

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

4) Di dare atto che è stato verificato il rispetto del limite, come evidenziato nella tabella sotto riportata, di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017:

calcolo limite salario accessorio 2016				
fondo salario accessorio		38.231,90	-	38.231,90
fondo posizioni organizzative e alte professionalità		12.350,00		12.350,00
maggiorazione posizione e risultato segretario		-	-	-
fondo dirigenza		-	-	-
ammontare salario accessorio 2016				50.581,90

calcolo eventuale decurtazione anno 2020				
fondo salario accessorio		39.624,00	-	39.624,00
fondo posizioni organizzative		10.625,00		10.625,00
maggiorazione posizione e risultato segretario		-	-	-
fondo dirigenza		-	-	-
ammontare salario accessorio anno corrente				50.249,00

5) di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

6) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale.

7) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

8) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

9) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

10) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999.

11) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

12) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.